



Circolare n. 3/2026 RG

Roma, 7 gennaio 2026

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12/12/2025, recante le limitazioni alla circolazione per i veicoli pesanti per l'anno 2026.

Facendo seguito alle anticipazioni diramate lo scorso 19 dicembre, la Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2025 ha pubblicato il decreto in oggetto, il cui calendario non si discosta dalla versione inviata in tale occasione.

Il testo del decreto pubblicato ricalca in gran parte quelli in vigore negli anni passati, con specifico riguardo alle agevolazioni previste per i veicoli provenienti o diretti all'estero, alle isole maggiori ed ai centri di scambio intermodali.

E' altresì confermato che i divieti di circolazione non si applicano alle "macchine agricole" di cui all'art. 57 del Codice della strada, comprese quelle eccezionali, che non sono pertanto tenute a munirsi della deroga prefettizia.

Alla regola generale, stabilita dall'art. 7 (comma 3, lettera f) esiste una sola eccezione, nel (raro) caso in cui l'ente proprietario della strada decidesse di vietare la circolazione festiva ai mezzi agricoli su un tratto di strada particolarmente frequentato o oggetto di limiti tecnici.

Le limitazioni alla circolazione non sono inoltre applicabili alle macchine operatrici, che l'art. 58 del Codice assoggetta a forti vincoli: non possono eseguire trasporti su strada, ma soli "spostamenti" nell'ambito del ciclo operativo della macchina o del cantiere.

Il decreto resta pertanto applicabile ai soli autoveicoli per trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 7,5 t: sono previsti – dall'art. 8 – esoneri in relazione al titolare del mezzo (enti pubblici) o alle cose trasportate (servizi di pubblica utilità, prodotti freschi, deperibili, ecc.).

È tuttavia possibile, per i trasporti delle merci indicate all'art. 9, richiedere alla prefettura competente una deroga al divieto per esigenze comprovate e indifferibili, in base all'art. 10: la deroga è soggetta a valutazione e quindi al rischio di un possibile diniego.

Come per gli anni passati il Ministero si è premurato di sottolineare che i trasporti di piccoli quantitativi di merci pericolose per il rifornimento delle macchine agricole in campo o in cantiere, in regime di esonero ADR (totale o parziale), non sono soggetti ai divieti di circolazione.

Cordiali saluti

Ufficio tecnico CAIAGROMECC